



CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'ACQUISTO DI FURGONI MEDI

CIG 8499525DE7

**II DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO PATRIMONIO E CONTABILITÀ
(Dott. Mauro Porta)
FIRMATO IN ORIGINALE**

ART. 1 – OGGETTO TIPOLOGIA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di furgoni nuovi medi 4x2 per un importo posto a base di gara pari ad € € 98.000,00 IVA esclusa.

L'appalto è a corpo.

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il fornitore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme tecniche che regolano la materia oggetto d'appalto, tra cui in particolare:

- a) il D.Lgs. 50/2016;
- b) il Codice Civile.

ART. 3– OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

FURGONI MEDI 4x2	Unità di Misura	Tipologia
Descrizione	-	Furgone medio nuovo
Omologazione	-	N1
Lunghezza	mm	4800 -5200
Larghezza	mm	1900-2300
Altezza	mm	1800-1990
Porte	n	2 anteriori,posteriori 1 laterale scorrevole
Passeggeri	n	3
Cilindrata	cc	MAGGIORE DI 1500
Potenza	kW	MAGGIORE DI 90
Portata utile	kg	MAGGIORE DI 1000
Volume di carico	m3	MAGGIORE DI 5
Emissioni di CO2	g/km	≤180
Pneumatici	numero	4 quattro stagioni
Allestimenti minimi ed obbligatori		Servosterzo Climatizzatore Airbag lato guida e passeggero Alza Cristalli Anteriori Elettrici Autoradio Segnale di pericolo triangolo Chiusura centralizzata Fendinebbia Presa elettrica vano carico Ruota di scorta
Colore		Colore bianco
Servizi richiesti		Consegna sede Arpa di Torino Via Pio VII, 9

Consegna dei veicoli e decorrenza della fornitura

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli per la consegna nel periodo 1 dicembre 2020 – 28 febbraio 2021

Entro un Giorno lavorativo dalla data di accettazione dell'ordine, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Arpa nella quale indicherà la data prevista per la consegna dei veicoli

Il Fornitore invierà comunicazione scritta all'Arpa tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della messa a disposizione dei veicoli, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

La consegna dovrà avvenire in un giorno lavorativo all'orario concordato tra Arpa e Fornitore.

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata l'Arpa su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna, quali in via meramente esemplificativa: scioperi della Motorizzazione o degli autotrasportatori su strada o rotaia, eventi socio-politici, riduzione

della produzione per cassa integrazione, etc. In tali casi, eccezionali e documentabili, il Fornitore dovrà in ogni caso attivarsi affinché i tempi massimi di consegna del veicolo siano rispettati, tenendo costantemente informata Arpa.

La persona delegata dall'Arpa, all'atto del ritiro dovrà constatare che i veicoli siano conformi all'Ordinativo di Fornitura emesso e sottoscrivere per conto dell'Arpa il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di protocollo dell'Arpa dell'Ordinativo di Fornitura,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, etc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora di consegna,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Mancata consegna

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 2.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all'Arpa una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell'Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Arpa con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato.

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile alle Vetture e alle relative Opzioni di prodotto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica.

Durante tale periodo:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto;
- b) Arpa avrà diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del Prodotto stesso.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato da Arpa, per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

- il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo, dovrà operare secondo **le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti** per l'intervento di **Manutenzione su chiamata**;

l'intervento dovrà essere, comunque, effettuato nel più breve tempo possibile fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dall'Arpa come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa all'Arpa ed ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

Collaudo

L'Arpa procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun autoveicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Arpa o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Nel corso del collaudo l'Arpa procederà ad accertare, relativamente a ciascun autoveicolo:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel presente capitolato ed indicati nel paragrafo 4.1 e nell'Ordinativo di Fornitura, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di assistenza.
- che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato (qualora l'immatricolazione sia stata richiesta dall'Arpa in fase di ordinativo) a cura e spese del Fornitore;
- che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima non sia stata richiesta in fase di ordinativo) o alla messa in servizio dei mezzi allestiti, prevista dalla normativa anche regolamentare vigente in materia.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo

verbale. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in alternativa l'Arpa ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Arpa per i collaudi.

Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Arpa per i collaudi stessi,.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Arpa e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data dell'avvenuta consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.

In caso di collaudo non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto dall'Arpa in contraddittorio; la stessa Arpa, dovrà inviarlo al Fornitore entro 30 giorni solari dall'effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento, entro il suddetto termine, la fornitura si intenderà accettata ed il Fornitore potrà fatturare i veicoli oggetto del collaudo.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Arpa, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

Il collaudo non prevede prove dinamiche degli autoveicoli.

Oneri

Sono a carico dell'Arpa tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura.

Sono invece a carico del Fornitore i costi di immatricolazione, le spese di "Messa su Strada" ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali e del contributo PFU ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 n. 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Decreto Direttoriale del 26 aprile 2012 del medesimo Ministero.

ART. 6 - PAGAMENTI

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG
- la descrizione della fornitura
- importo
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penali rilevate.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: **UFUD7K**. Con riferimento alle modalità di versamento dell'Iva, tenuto conto della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, D.P.R. 633/72, **prima di emettere la fattura si dovrà contattare l'ufficio contabilità, precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n. 14/E del 27.03.2015, sull'applicabilità o meno del regime di reverse charge e o del cd split payment**, Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo: Arpa Piemonte- Via Pio VII 9, 10135 Torino, e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 7- PENALI

Concetto di inadempimento

Il fornitore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione della fornitura.

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte del fornitore, debitamente accertato dai competenti uffici stazione appaltante, dovrà essere formalmente contestato.

Il fornitore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

In caso di ritardo non imputabile all'Arpa, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. **Consegna dei veicoli e decorrenza della fornitura** delle Condizioni particolari di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno di ritardo, all'Arpa una penale pari all'1% del valore della parte dell'Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, per giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto e i servizi connessi in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alle Condizioni particolari di fornitura. In tal caso Arpa applicherà al Fornitore la suddetta penale dell'1% della parte dell'Ordinativo di fornitura sino alla data in cui la fornitura e/o i servizi connessi inizierà/anno ad essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, alle Condizioni particolari di fornitura e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penalità e il maggior danno eventualmente dovuti dal fornitore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

L'importo complessivo delle penali per ciascun quadrimestre sarà detratto dai compensi relativi al quadrimestre corrispondente.

ART. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. stesso.

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dalla stazione appaltante per porre fine all'inadempimento, la stazione appaltante stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- c) in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza;
- d) nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- e) in caso di frode o di grave negligenza;
- f) qualora il fornitore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno.

La stazione appaltante ha, altresì, diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In questi casi il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione dei noleggi, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r.

In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento dei noleggi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente documento.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, secondo quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. comma 13, al di fuori di tale ipotesi i pagamenti verranno effettuati dall'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina vigente.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 11 - CLAUSOLA FINALE

Con l'accettazione delle norme del presente documento, il fornitore ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte della stazione appaltante e dell'fornitore non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.